



**PROGETTO FUTUREMED/PROGRAMMA MED2007-2013:  
SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA ESPERTA PER EFFETTUARE L'ANALISI DEI FLUSSI  
DI TRASPORTO E LOGISTICA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI DI PRODOTTI  
DEPERIBILI E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA ARTICOLATO IN DUE SUB-  
PROGETTI (PRESENZA SUL MERCATO E OTTIMIZZAZIONE DELLA FILIERA LOGISTICA DI  
PRODOTTI DEPERIBILI)**

**ALLEGATO 5  
SCHEMA DI CONTRATTO**

**PROGETTO FUTUREMED/PROGRAMMA MED2007-2013:SERVIZIO DI CONSULENZA  
TECNICA ESPERTA PER EFFETTUARE L'ANALISI DEI FLUSSI DI TRASPORTO E  
LOGISTICA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI DI PRODOTTI DEPERIBILI E LA  
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA ARTICOLATO IN DUE SUB-PROGETTI  
(PRESENZA SUL MERCATO E OTTIMIZZAZIONE DELLA FILIERA LOGISTICA DI PRODOTTI  
DEPERIBILI)**

**CIG 5394306222**

TRA

La Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica\_\_\_\_(ITL)\_\_\_\_\_

di seguito nominata, per brevità, anche Fondazione o Fondazione ITL), con sede legale in  
Bologna\_\_\_\_\_ Viale Aldo Moro 38\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, in persona di Carlo Merli, in qualità di Presidente\_\_\_\_\_;

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la  
Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del  
presente atto in\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante .  
\_\_\_\_\_, giusta poteri

allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di  
Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto  
in\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante . \_\_\_\_\_, nella  
sua

qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,  
la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese  
presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del  
presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_,  
via\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n.  
\_\_\_\_\_,

P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

#### PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento in oggetto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data \_\_\_\_\_;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## **Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
  - a) il Capitolato tecnico;
  - b) l'offerta tecnica;
  - c) l'offerta economica;

## **Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
  - a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Fondazione ITL, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Articolo 3 Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto ha ad oggetto la fornitura di un servizio di consulenza tecnica esperta per effettuare l'analisi dei flussi di trasporto e logistica delle filiere agroalimentari di prodotti deperibili con particolare attenzione ai prodotti di qualità e la realizzazione di un progetto pilota articolato in due sub-progetti, uno di presenza sul mercato dei prodotti deperibili (market presence) e l'altro di ottimizzazione della filiera logistica di prodotti deperibili, nell'ambito del progetto FUTUREMED (2S-MED11-29) del Programma di cooperazione territoriale Europea MED 2007-2013 - C.I.G. n. 5321145BC1.
2. In particolare in sintesi il servizio prevede un'attività di analisi dei flussi di trasporto e logistici delle filiere agroalimentari. Questa analisi sarà funzionale alle attività indicate di seguito come sub-piloti e relative ai temi market presence e ottimizzazione della filiera logistica. L'analisi si concentrerà sui prodotti ortofrutticoli deperibili freschi preferibilmente fino alla quarta gamma, con particolare attenzione ai prodotti di qualità. Infatti la Regione Emilia Romagna riconosce che i consumi alimentari siano in calo per le note difficoltà economiche che colpiscono le famiglie italiane, tuttavia in molti paesi del mondo ed anche in Italia è presente una crescente domanda di prodotti alimentari affidabili, identitari e di qualità che occorre intercettare e per i quali la leva logistica rappresenta strumento di fondamentale importanza. Nella fattispecie l'interesse del consumatore e di conseguenza del mondo dei trasporti e della logistica è fortemente sui prodotti DOP e IGP. Si richiede pertanto di tenere in considerazione tali aspetti nella formulazione delle offerte.

Il servizio si articola nelle seguenti fasi:

- a) Analisi Flussi (trasversale ad entrambi i sub-piloti secondo la descrizione degli stessi);
- b) Market presence (Focus Sub-Pilota 1): Il pilota si focalizza sulla progettazione di un modello logistico-distributivo in grado di facilitare le connessioni fra gli attori della supply chain grazie alla standardizzazione e semplificazione dei processi logistici e alla costruzione di network per la facilitazione e l'ingresso in nuovi mercati di riferimento per i prodotti deperibili, anche attraverso il posizionamento diretto sui bacini distributivi;
- c) Ottimizzazione della filiera logistica (Focus sub-pilota 2): L'attività sarà volta alla ricostruzione e alla definizione e progettazione di proposte migliorative, anche per mezzo dell'analisi dei flussi riportata nella sezione iniziale, del governo di una specifica supply chain di prodotti deperibili (con focus sui temi Logistica e Trasporti, Burocrazia e Amministrazione, Commercio e Tecnologia).

3. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 4 Descrizione delle attività**

Tutte le attività indicate dal Fornitore nell'Offerta tecnica.

#### **Articolo 5 Specifiche del servizio**

1. Analisi Flussi (trasversale ad entrambi i sub-piloti secondo la descrizione degli stessi riportata sotto)

Comprende un'attenta fase di analisi dei flussi delle filiere agroalimentari di prodotti deperibili (focus ortofrutta) e del loro peso nell'area MED. L'analisi dovrà essere strutturata per incrociare più visuali: uno studio dei flussi inbound e outbound che ricostruisca/aggiorni le consistenze e i trend attuali e un'analisi socio-economica, che guardi in prospettiva l'evoluzione produttiva e dei consumi nei vari paesi dell'area MED e dell'area Centro-Est Europea, in quanto mercato di consumo di tali prodotti. L'analisi prospettica di tipo socio-economico fornirà indicazioni in merito ai flussi prospettici. Essa dovrà inoltre avere il suo focus principale nell'interazione tra i paesi del mediterraneo e i bacini di consumo del Centro-Est Europa, sui quali è puntato l'interesse di molte aziende di produzione dell'Emilia-Romagna e in generale dell'area MED. Ciò dovrebbe agevolare l'individuazione degli ambiti di maggior interesse su cui focalizzare le attività progettuali dei sub-piloti da sviluppare nel progetto, selezionando paesi target per le attività pilota tra i paesi del Centro-Est Europa (sempre più target prospettici dei flussi outbound dei produttori emiliano-romagnoli e del MED) e tra i paesi del bacino mediterraneo (che sono i generatori dei principali flussi sia verso le aree di rilancio dell'Emilia-Romagna, sia in generale verso i mercati di consumo). Il focus relativo ai paesi del Centro-Est Europa è in particolare di interesse per il sub pilota relativo alla "presenza di mercato" dei prodotti deperibili.

Si richiede di allineare l'analisi dei flussi della filiera agroalimentare di prodotti deperibili secondo la suddivisione flussi inbound e flussi outbound, come di seguito descritto. Sarà inoltre attivata, anche tramite specifica individuazione di contributi che saranno individuati dalla ditta aggiudicataria, una interazione con i partner del progetto FUTUREMED al fine di acquisire eventuali possibili contributi in termini conoscitivi e di dati sul quadro dei flussi.

In particolare per i flussi inbound:

- Composizione dei flussi entranti di merce deperibile in Emilia Romagna e della loro incidenza nell'area MED. E' di interesse ricostruire le categorie di prodotto (es. ortaggi, frutta fresca, ecc..), ricordando che l'analisi dovrà essere esaustiva per permettere una comparazione dei risultati ottenuti tra categorie merceologiche e direttrici.
- Individuazione dei mercati di origine, con focus sulle aree di approvvigionamento, sia provenienti dall'area Mediterranea extra UE (per esempio i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente), sia da altri continenti (Sud America e dall'Estremo Oriente) e trasferiti da porti di transhipment con navi feeder verso i nodi/bacini distributivi.
- Mappatura della destinazione dei flussi entranti. L'analisi deve avere come focus una mappatura di massima dei flussi entranti in area EU – MED, con un dettaglio maggiore per l'Italia e di conseguenza per l'Emilia Romagna. Nella fattispecie, il focus per l'Italia sarà su tutti i nodi logistici principali (interporti e Porti) di accesso, con dettaglio capillare e il più preciso possibile sul territorio della regione Emilia – Romagna,
- Mappatura delle principali modalità di trasporto dei beni deperibili in area MED, con focus principale per l'Italia e la regione Emilia Romagna. La mappatura dovrà ricostruire le quantità inbound di merci deperibili per modalità di trasporto.

In particolare per i flussi Outbound:

- Mappatura dei prodotti deperibili di produzione italiana, con focus sull'Emilia-Romagna,
- Mappatura dei prodotti deperibili lavorati (fresco, fino alla quarta gamma) sul nostro territorio, che comprende le due categorie di prodotti seguenti: quelli con origine territoriale (vedi punto sopra) e quelli con origine da paesi stranieri (es. Nord Africa). Il focus in Emilia – Romagna è parte essenziale dell'analisi.
- Composizione dei flussi uscenti: sono di particolare interesse le categorie di prodotto dei flussi uscenti (es. ortaggi, frutta fresca, etc..); l'analisi deve essere esaustiva per permettere una comparazione dei risultati ottenuti tra categorie merceologiche e direttrici. Un particolare focus sarà dedicato ai flussi outbound verso i paesi dell'area centro ed est Europa.
- Mappatura della destinazione dei flussi. Riteniamo sia importante farne almeno una stratificazione in percentuale per regione italiana e per nazione dell'area MED.

- Identificazione delle merceologie che transitano in Italia e vengono distribuite su mercati esteri, in particolare est-Europa. Quantificazione dei volumi trasferiti (prodotto fresco importato non lavorato).
- Mappatura delle principali modalità di trasporto dei beni deperibili in uscita. La ricostruzione dovrà essere fatta in percentuale per modalità di trasporto.

Il livello di dettaglio dell'analisi sarà da concordare con il committente ma in linea di massima una proposta di dettaglio è richiesta al momento della presentazione dell'offerta tecnica preparata dall'offerente. Tali analisi oltre ad avere in sé un valore tecnico saranno finalizzate alla individuazione durante l'incarico delle specifiche supply chain interessate dai due sub-piloti.

## 2. Market presence (Focus Sub-Pilota 1)

Il pilota si focalizza sulla progettazione di un modello logistico-distributivo in grado di facilitare le connessioni fra gli attori della supply chain grazie alla standardizzazione e semplificazione dei processi logistici e alla costruzione di network per la facilitazione e l'ingresso in nuovi mercati di riferimento per i prodotti deperibili, anche attraverso il posizionamento diretto sui bacini distributivi.

Il sub-pilota comprende l'analisi e la selezione dei mercati strategici potenziali del Centro e dell'Est Europa per i prodotti deperibili che hanno origine nel Mediterraneo, ipotizzando i flussi outbound dalla regione Emilia – Romagna, che deve essere il punto di riferimento delle attività in questione. L'analisi verterà sui seguenti punti:

- Normativa vigente nel paese di destinazione della merce deperibile in termini di tassazione e tributo eventualmente dovuti.
- Politiche per l'attrazione di investimenti esteri diretti. La domanda è se esistano facilitazioni per l'attrazione degli investimenti esteri.
- Verifica della presenza di strutture logistiche per la gestione delle filiere agroalimentari e di operatori logistici esistenti nei mercati strategici di destino.
- Grado di accessibilità al mercato.
- Valutazione rischio – paese (es. sistema di credito, condizioni assicurative, ...).
- Condizioni del mercato.



- Business partnership con operatori dei paesi strategici in grado di ottimizzare le attività di “last mile”.
- Coinvolgimento delle imprese di produzione/commercializzazione/distribuzione nella fase di esplorazione dei mercati target di interesse e successiva verifica dell'interesse verso l'analisi di pre-fattibilità della piattaforma logistica sul mercato di riferimento.
- Valutazione della pre-fattibilità tecnica di una piattaforma logistica e action plan per la realizzazione tenendo in considerazione: filiera, tipologia di prodotto, volume scambiabile e partnership con altri operatori logistici.

L'analisi dei flussi inbound e outbound, come descritta in precedenza in questo capitolato, darà indicazioni delle filiere di prodotti deperibili da esplorare, siano esse esistenti o potenziali, e sui paesi target sul quale effettuare la progettazione della rete logistica. L'analisi potrebbe vertere su alcune caratteristiche di filiera quali la dimensione, il livello di complessità e le esigenze logistiche. La ricostruzione del ruolo dei singoli soggetti coinvolti nella filiera, capendo la frammentazione della filiera stessa, e le attuali logiche distributive sarà di fondamentale importanza.

Il livello di dettaglio dell'analisi sarà da concordare con il committente ma in linea di massima una proposta di dettaglio è richiesta al momento della presentazione dell'offerta tecnica preparata dall'offerente secondo le linee sopra indicate.

Il sub-pilota deve rappresentare un modello transnazionale trasferibile nell'area MED, ossia il caso preso in esame deve essere rappresentativo delle problematiche del MED e la metodologia di lavoro dovrà poter essere replicata.

### 3. Ottimizzazione della filiera logistica (Focus sub-pilota 2)

L'attività sarà volta alla ricostruzione, anche per mezzo dell'analisi dei flussi riportata nella sezione iniziale, del governo di una specifica supply chain di prodotti deperibili con approfondimento sui seguenti aspetti,

- Logistica e Trasporti, analisi della filiera dal produttore al consumatore, mappando tutti gli attori della filiera e il loro ruolo, con particolare attenzione alla variabile costo – servizio logistico.
- Burocrazia e Amministrazione, ricostruzione degli oneri amministrativi che accompagnano la merce e vincolano gli attori della filiera (es. prassi amministrative e tassazioni, documentazione).
- Commercio, i rapporti commerciali tra gli attori della filiera.

- Tecnologia, analisi della filiera in termini di stato dell'arte sulla tecnologia vigente. Analisi del flusso informativo tra gli attori della catena e mappatura della tecnologia utilizzata mettendo in evidenza gli aspetti di interfacciamento/interoperabilità esistenti

Il pilota mira a individuare e progettare nella specifica supply chain selezionata soluzioni innovative per incrementare l'efficienza logistica della filiera dei prodotti agroalimentari deperibili, e favorire quindi la circolazione nell'ambito dei paesi del bacino mediterraneo.

L'interesse del sub-pilota ricadrà su:

- Accorciamento della filiera logistica
- Partnership verticale tra gli attori della filiera
- Connessione tra nodi logistici
- Intermodalità

Il risultato si concentrerà in particolare su alcune specifiche leve:

- la valorizzazione delle ICT come strumento essenziale per la gestione dei processi amministrativi / doganali e il governo di network logistici complessi. In particolare riduzione dei tempi e dei costi di interfaccia, gestione dell'efficienza lungo la catena e per singoli processi,
- la semplificazione e ottimizzazione delle procedure amministrative, con particolare attenzione a quelle doganali e ai controlli fito-sanitari, al fine di ridurre costi di interfaccia, comprimere il lead time e, soprattutto garantire una efficace tracciabilità dei prodotti,
- la ri-progettazione di servizi e reti logistiche, in grado di valorizzare le sinergie derivanti dalla costituzione di network logistici transnazionali, al fine di migliorare l'efficienza dei processi di trasferimento (allungamento della shelf life dei prodotti) e la tracciabilità degli stessi,
- lo sviluppo del trasporto intermodale, soprattutto sul medio-lungo raggio.

Il livello di dettaglio dell'analisi sarà da concordare con il committente ma in linea di massima una proposta di dettaglio è richiesta al momento della presentazione dell'offerta tecnica preparata dall'offerente.

## **Articolo 6 Condizioni di espletamento dell'attività**

1. L'offerente dovrà inoltre proporre il coinvolgimento di attori del business rilevanti per lo sviluppo delle attività dei sub-piloti, documentando il loro interesse ad essere coinvolti nelle

attività progettuali. Tali attori dovranno essere proposti in base alla loro rilevanza in termini economici, strategici, di mercato e di presenza territoriale in Emilia-Romagna e nell'area MED rispetto ai contenuti dei sub-piloti. La scelta finale degli attori da coinvolgere sarà comunque concordata con ITL. A tal fine si richiede di proporre specificatamente tali attori in fase di offerta. In fase di sviluppo delle attività tali attori dovranno inoltre essere intervistati. Le interviste si devono intendere anche con soggetti anche fuori della regione Emilia-Romagna, al fine di favorire un confronto con le filiere logistiche interessanti il principale porto regionale, Ravenna.

I candidati dovranno fornire supporto anche alla preparazione di materiale di comunicazione in relazione alle attività di analisi flussi e sub-piloti in italiano e inglese.

Tutte le attività dovranno essere svolte con il diretto coinvolgimento di operatori dei settori agroalimentare e dei trasporti / logistica documentando in fase di offerta l'impegno di questi ad essere coinvolti nelle attività.

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'incarico dovranno essere prodotti e consegnati alla Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica in italiano e in inglese. ITL si riserva di indicare quali parti degli elaborati in italiano dovranno anche essere prodotti in inglese, fermo restando l'impegno degli offerenti a produrre se necessario l'intera documentazione in italiano ed inglese.

Oltre agli elaborati prodotti nel corso dell'incarico da concordare con ITL, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare:

- un report finale in inglese ed italiano con relativi executive summary
- brevi sintesi in inglese delle attività svolte per ogni scadenza di pagamento indicata nell'art. 14, secondo i formati indicati dalla Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica.

Gli elaborati finali prodotti nell'ambito dell'incarico dovranno inoltre avere forma divulgabile.

La Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica si riserva il diritto di sospendere, interrompere, rescindere o recedere dal contratto che sarà sottoscritto con la società aggiudicataria nel caso in cui il contratto di sussidio firmato dal Lead Partner e dalla Managing Authority venga interrotto, rescisso o recesso da parte delle parti firmatarie dello stesso e in tal caso nulla sarà dovuto alla società aggiudicataria ad eccezione che i compensi per attività già prestate ed utili alle attività del progetto FUTUREMED.

Il contratto che sarà sottoscritto con la società aggiudicataria potrà essere oggetto di ridefinizione nel suo valore nonché nelle prestazioni in esso contemplate, per la parte non

ancora prestata, qualora si rendesse necessario ridimensionare il progetto o parte di esso sotto il profilo temporale e/o finanziario e/o tecnico.

#### **Articolo 7 Durata del contratto e servizi analoghi e complementari**

1. Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di stipulazione dello stesso e fino al 30/04/2015. L'eventuale differimento dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa vigente con apposito atto formale.
2. La Fondazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore, ai sensi degli artt. 303 e 304 D.P.R. n. 207/2010.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Fondazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Fondazione potrà affidare al Fornitore servizi complementari, non compresi nel Contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso. Il valore complessivo degli eventuali servizi complementari non potrà superare il 50% dell'importo relativo al contratto iniziale.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni,.

#### **Articolo 7-bis Interpretazione del contratto**

1. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Committenza.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali

o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato Tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

### **Articolo 8 Condizioni per l'erogazione dei servizi**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Fondazione ITL, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione ITL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della Fondazione, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la Fondazione ITL stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Fondazione ITL continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione ITL e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione ITL di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione ITL.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

## **Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
  - a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

- b. prestare i servizi/le forniture oggetto di gara nei luoghi indicati dalla Fondazione ITL, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - d. manlevare e tenere indenne la Fondazione ITL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Fondazione ITL di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Fondazione ITL.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Fondazione ITL in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.

6. Il fornitore riconosce alla Fondazione ITL la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Fondazione ITL di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere autorizzazione preventiva alla Fondazione ITL.
8. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente contratto.
9. Il Fornitore si impegna a mantenere indenne la Fondazione ITL in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
10. Il Fornitore si impegna a rispettare l'intero quadro normativo riportato nel capitolato tecnico.

## **Articolo 10 Varianti**

1. La Fondazione potrà richiedere al Fornitore una variazione al contratto solo nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R.207/2010.
2. In caso di aumento delle prestazioni ai sensi del 1°comma, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni ai sensi del 1°comma, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
4. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Fondazione ITL purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.



5. Come stabilito dall'art.310 del D.P.R.207/2010 nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Fondazione ITL nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311, DPR N. 207/2010 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

## **Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
  - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Fondazione ITL direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:
  - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore la Fondazione ITL pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Fondazione si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Fondazione ITL che potrà, quindi,

disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

## **Articolo 12 Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso ossia €....., IVA esclusa, comprensivo di ogni altro costo;
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta ove migliorativa.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

## **Articolo 13 Risorse professionali**

1. Il gruppo di lavoro indicato dal Fornitore in sede di offerta non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Fondazione ITL;
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato e relative Appendici ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.

3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali il fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Fondazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Il fornitore riconosce, altresì, alla Fondazione ITL la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Fondazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Fondazione ITL si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove la Fondazione ritenga ITL la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, dal quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

#### **Articolo 14 Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento della somma pattuita e onnicomprensiva avverrà dietro presentazione di fattura per le attività svolte, conformemente alle regole di rendicontazione e al quadro normativo del Programma MED 2007-2013. Sulle fatture sarà riportata la seguente dicitura: "Progetto FUTUREMED / codice 2S-MED11-2 - Programma MED 2007-2013, CUP E31H12000010007, CIG....". Eventuali e ulteriori diciture da apporre saranno comunicate da ITL. Le fatturazioni e i pagamenti saranno effettuati a Maggio 2014, Dicembre 2014 e Aprile 2015, sulla base delle attività effettivamente svolte dall'aggiudicatario, previa verifica da parte di ITL. I tempi e le scadenze sopra indicati si intendono interrotti se vi sia causa imputabile al soggetto incaricato. ITL si riserva di modificare le scadenze e gli importi dei pagamenti per motivi di rendicontazione del progetto e per motivi legati allo sviluppo in itinere delle attività tecniche del progetto.

In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività oggetto del presente contratto non fossero attuate in tutto o in parte, il corrispettivo verrà rapportato alle attività effettivamente svolte.

2. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti previo accertamento da parte di ITL della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto.
3. L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse intestato al Fornitore e dallo stesso comunicato.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
6. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

#### **Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Fondazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Fondazione stessa.

5. La Fondazione ITL verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Fondazione ITL richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

## **Articolo 16 Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 17 Penali**

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Fondazione ITL le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.
2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Fondazione ITL per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. La misura delle penali è pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso alla Fondazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio della Fondazione ITL, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



## **Articolo 18 Cauzione definitiva**

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione ITL, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Fondazione a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di dalla Fondazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Fondazione.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Fondazione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.



## **Articolo 19 Sicurezza, privacy e riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ITL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Fondazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire alla Fondazione che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della Fondazione ITL sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Fondazione attinente le procedure adottate dal Contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Fondazione ITL, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto
10. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun

modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della Fondazione ITL.

11. Il Fornitore risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

## **Articolo 20 Risoluzione**

1. La Fondazione ITL si riserva il diritto di sospendere, interrompere, rescindere o recedere dal contratto che sarà sottoscritto con la società aggiudicataria nel caso in cui il contratto di sussidio firmato dal Lead Partner e dalla Managing Authority venga interrotto, rescisso o recesso da parte delle parti firmatarie dello stesso e in tal caso nulla sarà dovuto alla società aggiudicataria ad eccezione che i compensi per attività già prestate ed utili alle attività del progetto FUTUREMED.
2. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la Fondazione ITL potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
3. In ogni caso la Fondazione ITL potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
  - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
  - b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro La Fondazione ITL;

- f) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
  - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - h) nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - i) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza;
4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Fondazione ITL, per porre fine all'inadempimento, la medesima Fondazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Fondazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Fondazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. La Fondazione può risolvere in ogni tempo il presente contratto sottoscritto con il Fornitore, oltre che nei casi previsti all'art.9, in caso di grave inadempimento del Fornitore stesso tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente contratto e se la diffida ad adempiere sia stata senza effetti per 20 (venti) giorni dalla notifica.
9. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dalla Fondazione, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.

## **Articolo 21 Recesso**

1. La Fondazione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
3. La Fondazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

## **Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Fondazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Fondazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Fondazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma;
4. Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

## **Articolo 23 Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato dalla Fondazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Fondazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da

parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Fondazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 L. n. 575/1965.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Fondazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi corrispettivi di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Su eventuale richiesta della Fondazione il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Fondazione sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla Fondazione. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Fondazione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. La Fondazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

#### **Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione scritta da parte della Fondazione.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Articolo 25 Brevetti industriali e diritti d'autore. Proprietà dei prodotti.**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell'ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva della Fondazione che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Fornitore. Il Fornitore non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione;

3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con la Fondazione possono essere usati da entrambi le parti;
4. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. La Fondazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Fondazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Fondazione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

#### **Articolo 26 Responsabile delle prestazioni**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.  
\_\_\_\_\_ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti della Fondazione.
2. I dati di contatto del Responsabile sono:  
numero di telefono \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_;  
indirizzo e-mail \_\_\_\_\_, posta certificata \_\_\_\_\_

#### **Articolo 26-bis Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, \_\_\_\_\_.
2. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., \_\_\_\_\_.



#### **Articolo 27 Verifica conformità**

1. In corso di contratto la Fondazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. La Fondazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.

#### **Articolo 28 Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Articolo 29 Trattamento dei dati**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

#### **Articolo 30 Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

1. L'attività di cui al presente contratto, ricomprende i trattamento di dati personali.
-

2. L'attività di cui al presente contratto comporta la designazione del Fornitore quale responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 196/2003.

### **Articolo 31 Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
  - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico il Fornitore medesimo. *(eventuale)*

### **Articolo 32 Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_ \_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Descrizione delle attività), Articolo 5 (Specifiche del servizio), Articolo 6 (Condizioni di espletamento dell'attività), Articolo 7 (Durata e servizi complementari), Articolo 8 (Condizioni per l'erogazione dei servizi), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Varianti), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 12 (Corrispettivi ed oneri), Articolo 13 (Risorse professionali), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore. Proprietà dei prodotti), Articolo 26 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 27 (Verifica conformità), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati), Articolo 30

(Designazione quale responsabile esterno dei dati personali), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## **IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_